Cassazione Penale - Sezione IV, sentenza 13 luglio-12 ottobre 2005 n. 36922

1) COMPAGNUCCI GIOCONDO ha proposto ricorso avverso la sentenza 1 dicembre 2003 del Tribunale di Macerata che l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma 2 del codice della strada per aver guidato un'autovettura malgrado si trovasse in stato di ebbrezza.
A fondamento del ricorso si deduce:
- la violazione dell'art. 63 comma 1 c.p.p. perchè la sentenza impugnata avrebbe tratto la prova che il ricorrente si trovasse alla guida della sua autovettura dalle dichiarazioni rese agli agenti di polizia giudiziaria senza che venissero osservate le regole indicate nella norma citata;
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia con riferimento alla prova, ritenuta esistente dal Tribunale, che il ricorrente aveva condotto l'autovettura; sia con riferimento all'esistenza dello stato di ebbrezza ed in particolare al superamento della soglia.

2) Il primo motivo di ricorso è privo di rilievo nel presente giudizio.
La sentenza impugnata, pur facendo cenno alle dichiarazioni rese dall'imputato, fonda la sua valutazione che COMPAGNUCCI si trovasse alla guida della sua autovettura sulle circostanze di fatto accertate dagli operanti che constatarono, al momento del loro intervento, che era avvenuto un incidente tra due autovetture (una delle quali appartenente al ricorrente) e che l'imputato era intento a sostituire la ruota forata del suo veicolo assai verosimilmente danneggiato nell'incidente.
Il convincimento del giudice è quindi fondato su argomentazioni logiche idonee a supportare, da sole, la sua valutazione indipendentemente dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato che sarebbero inutilizzabili in dibattimento per il disposto dell'art. 350 comma 7 c.p.p..

3) Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte fondato.
E' inammissibile nella parte in cui si chiede al giudice di legittimità di rivalutare i fatti accertati dal giudice di merito e dai quali è stata tratta, come si è già accennato, la conclusione che, prima dell'incidente, COMPAGNUCCI si trovasse alla guida della sua autovettura; la valutazione del Tribunale, su questo punto, è infatti esente da vizi logici e la diversa ricostruzione prospettata in ricorso non può essere fatta valere davanti al giudice di legittimità.

4) E' invece fondato il motivo nella parte che si riferisce all'accertato stato di ebbrezza in cui si sarebbe trovato il ricorrente al momento dell'intervento degli operanti che, occorre ribadirlo, non avevano a disposizione l'etilometro.
E' noto che, per giurisprudenza costante dalla Corte di Cassazione, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento ben potendo il giudice di merito - in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali - ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato.
La giurisprudenza di legittimità è uniforme nell'affermazione di questo principio che è stato esteso fino al punto di ritenere che il giudice possa disattendere l'esito dell'esame alcoolimetrico (si vedano, tra le altre, Cass., sez. 4^, 4 maggio 2004 n. 39057, Ciacci, rv. 229966; 9 giugno 2004 n. 32961, Massacesi, rv. 229087; sez. 6^, 27 gennaio 2000 n. 2644, Caldaras, rv. 215650).
Ma questo principio non può estendersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all'uso di sostanze alcooliche possa far ritenere integrata la fattispecie contestata. Anche perchè il sistema che disciplina la materia non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcooliche di porsi alla guida di un veicolo ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione.
Ne consegue che, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza al di là della soglia normativamente prevista, occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al

di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcooliche in quantità tale che si possa affermare esistente il superamento della soglia prevista dalla legge. Non è quindi sufficiente l'esistenza di un solo elemento sintomatico di significato ambiguo e non decisivo.
E di significato ambiguo e non decisivo sembrano proprio i due elementi sintomatici indicati nella sentenza impugnata.
E' ambiguo l'elemento tratto dalla dichiarazione del verbalizzante secondo cui "l'odierno imputato non sembrava molto in sè" non essendo specificate, nella sentenza, le ragioni che consentono di ricondurre questo stato all'abuso di alcool (tanto più in presenza di un incidente in cui l'imputato era rimasto coinvolto.
Non ha invece carattere di decisività l'accertamento dell'alito vinoso, sicuramente riconducibile all'assunzione di bevande alcooliche ma inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia (tra l'altro all'epoca superiore a quella di 0,5 attualmente vigente).

5) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata che accerterà, in base ai principi indicati, non solo se l'imputato avesse fatto uso di alcool ma se gli elementi sintomatici siano idonei a ritenere provato anche il superamento della soglia.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Macerata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2005

www.assiweb.net